



15 giugno 2012

---

# Revisione parziale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)

## Rapporto esplicativo

---

### **Art. 2 cpv. 1 lett. k (Obbligo di annuncio)**

Conformemente all'articolo 2 ORTV, le emittenti sottoposte all'obbligo di notificazione devono fornire diverse indicazioni. L'emittenza del programma è un'indicazione importante che conferisce all'emittente il suo statuto. Ne risultano obblighi, tra cui il rispetto delle disposizioni in materia di programma e di pubblicità o eventualmente quello di fornire un rapporto annuale. L'annuncio in sé non fa di una persona un'emittente. Per adempiere il proprio ruolo in materia di sorveglianza, l'UFCOM e l'ARR devono sapere chi effettivamente esercita l'attività di emittente. La nuova disposizione è in sintonia con l'articolo 1 capoverso 1 lettera f dell'ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione, secondo cui deve essere comunicata "la conclusione dell'emittenza del programma".

### **Art. 7 cpv. 3 (Adattamento dei programmi televisivi alle esigenze dei disabili)**

L'attuale regolamentazione è troppo rigida. Dato che, per ogni lingua ufficiale, i film svizzeri che possano essere provvisti di descrizione audio per gli ipovedenti non raggiungono i due esemplari al mese, la regolamentazione viene formulata in modo più aperto (24 trasmissioni televisive l'anno). Inoltre viene abolita la limitazione ai telefilm e l'offerta ampliata ad altre trasmissioni (ad es. serie o reportage). Viene dunque soddisfatta un'esigenza degli ipovedenti.

### **Art. 27 cpv. 5 e 6 (Relazione annuale e conto annuale delle emittenti)**

Oltre al conto economico e al bilancio in futuro le emittenti dovranno presentare anche l'allegato, conformemente al CO. L'obbligo di rendiconto viene esteso e spostato dal capoverso 6 al *capoverso 5*. Conformemente all'articolo 662 capoverso 2 CO, l'allegato è parte integrante di un rendiconto annuale ("Il conto annuale si compone del conto economico, del bilancio e dell'allegato."). Il *capoverso 6* disciplina soltanto le esigenze specifiche relative all'allestimento del rendiconto annuale. L'obbligo di presentare un rendiconto annuo viene interamente disciplinato al *capoverso 5*.

### **Art. 35 (Accordo sull'offerta editoriale destinata all'estero)**

La durata dell'attuale accordo sulle prestazioni, cinque anni, corrisponde alla durata di validità del "concetto di copertura" elaborato per Swissinfo/SRI ed iscritto nella precedente concessione di Swissinfo/SRI. Quest'ultima è stata abrogata con l'entrata in vigore della concessione rilasciata a SRG SSR idée suisse (Concessione SSR) il 28 novembre 2007<sup>1</sup>. A seguito della riorganizzazione di Swis-

---

<sup>1</sup> FF 2010 6993; art. 32 lett. b concessione SSR

sinfo, le prestazioni richieste non sono più definite sulla base di un concetto di copertura ma vengono esplicitate direttamente in un accordo sulle prestazioni. La durata quadriennale dell'accordo è direttamente legata a quella del piano strategico elaborato per TV5, che gli Stati partner, inclusa la Svizzera, concordano sempre per quattro anni. Sulla base di quest'ultimo è definita la collaborazione della SSR con la società internazionale francofona TV5 Monde. La durata dell'accordo sulle prestazioni concluso con la SSR corrisponderà dunque a quella del piano strategico.

### **Art. 39 cpv. 1 (Determinazione della partecipazione al canone)**

Attualmente la partecipazione annua al canone di un'emittente ammonta al massimo al 50 per cento dei suoi costi d'esercizio. In linea di massima, per ogni franco di canone versato, l'emittente avente diritto deve guadagnare un franco con i mezzi propri, in altre parole, deve presentare un grado di autofinanziamento del 50 per cento. Stando alla presente versione dell'articolo 39 capoverso 1 ORTV il grado di autofinanziamento poteva essere ridotto al 30 per cento, solo in casi eccezionali, per le emittenti il cui mandato di prestazioni è legato a un onere particolarmente elevato. Attualmente questa eccezione concerne quattro delle tredici emittenti televisive regionali private titolari di una concessione, ossia quelle nelle zone di copertura Svizzera sud-orientale, Vallese, Neuchâtel-Giura e Vaud-Friburgo.

Nel frattempo sono disponibili i risultati realizzati dalle emittenti durante i loro primi due anni d'esercizio completo a decorrere dall'ottenimento delle concessioni (2009-2010). Queste cifre mostrano che le aspettative sull'autofinanziamento delle emittenti televisive formulate nel 2008 nelle concessioni erano troppo elevate. Di conseguenza, le emittenti devono far fronte a deficit strutturali. Da un lato, il rispetto del mandato di prestazioni definito nella concessione esige investimenti ingenti sia a livello dell'infrastruttura di diffusione, sia per quanto riguarda il personale di redazione. Ciò si avverte particolarmente per quelle emittenti che, conformemente alla loro concessione, devono servire una zona di copertura nuovamente definita o soddisfare specifiche esigenze in materia di programma, si pensi alla diffusione di finestre di programma locali. D'altro canto, si sono rivelate troppo ottimiste le previsioni sugli introiti pubblicitari probabili. Pertanto, non tutte le emittenti sono in grado di raggiungere il generale tasso di autofinanziamento del 50 per cento prescritto dalla legge. Le emittenti regionali private non possono dunque percepire l'intera quota loro attribuita, rendendo ancor più precaria la loro situazione economica. In fin dei conti, il modello di ripartizione del prodotto del canone rischia di non avere più l'effetto inizialmente desiderato, ovvero quello di sostenere il servizio pubblico offerto dagli attori regionali privati.

Per interrompere questa spirale negativa, il grado di autofinanziamento di tutte le emittenti televisive regionali deve essere ridotto a un livello più opportuno, ossia almeno al 30 per cento. Di conseguenza, la quota di canone attribuita potrà in futuro raggiungere il 70 per cento dei costi d'esercizio. Questa misura non influirà né sull'importo totale del canone allocato alle emittenti di programmi televisivi privati, né sulla quota massima individuale stabilita nelle singole concessioni.

### **Art. 54 cpv. 1<sup>bis</sup>**

Attualmente l'obbligo di diffusione riguarda una ventina di programmi televisivi svizzeri ed esteri. Con il progressivo affermarsi del digitale a scapito della fruizione analogica, l'obbligo di diffondere alcuni programmi televisivi (i cosiddetti programmi must-carry) sia in analogico che in digitale crea problemi sempre più importanti in termini di capacità per i fornitori di servizi di telecomunicazione che propongono un'offerta analogica. La nuova disposizione dell'ORTV consente al DATEC di sgravare gradualmente questi fornitori di servizi di telecomunicazione dall'obbligo di diffusione nel settore analogico, a patto che sia la minoranza dei telespettatori a fruire dei programmi in analogico.

Un solo canale televisivo in modalità analogica richiede la stessa ampiezza di banda di dieci canali digitali. L'obbligo di diffondere i programmi must-carry sia in analogico che in digitale provoca inefficienze e blocca capacità di canale, che potrebbero essere utilizzate per trasmettere nuove offerte in digitale. Crea inoltre una distorsione della concorrenza, poiché tocca solo i fornitori di servizi di telecomunicazione che da sempre diffondono i loro programmi in analogico (ad es. upc cablecom), ma non i loro concorrenti del settore delle telecomunicazioni (ad es. Swisscom TV).

Il nuovo articolo 54 capoverso 1<sup>bis</sup> ORTV getta le basi per un piano di abbandono della tecnologia analogica. Si prevede una riduzione graduale dell'offerta analogica in funzione della percentuale di fruizione. Questo processo necessita la definizione di economia domestica digitale e di soglia d'utilizzo pertinente (ad es. un tasso di penetrazione digitale dell'80 per cento), o di quale metodo sia adatto a rilevare questa soglia; si tratta inoltre di determinare lo scaglionamento, a livello spazio-temporale, dell'abbandono della modalità analogica, e di definire i programmi che non saranno più soggetti all'obbligo di diffusione. Uno scenario realistico consisterebbe nella rinuncia, in un primo tempo, al regime must-carry per i programmi esteri e dei secondi programmi di scambio linguistico della SSR, prima di abbandonare, in una seconda tappa, tutti gli obblighi relativi alla diffusione analogica. Delegare la regolamentazione dei dettagli al DATEC permette di far fronte rapidamente e in modo mirato all'evoluzione della tecnologia.

I programmi della SSR non fanno parte della norma di delega. Una riduzione di questi programmi in regime must-carry deve essere iscritta nella concessione della SSR e approvata dal Consiglio federale. In occasione di una delle prossime modifiche della concessione sottoposte al Consiglio federale sarà analizzato un adeguamento che dovrebbe permettere al DATEC di disciplinare anche l'obbligo di diffusione in modalità analogica dei programmi must-carry della SSR.

In Svizzera sono 3,2 milioni di economie domestiche ad avere la TV: 2,8 milioni di esse sono collegate alla rete cablata. Stando a uno studio recentemente pubblicato solo il 60 per cento dei collegamenti viene però effettivamente utilizzato. Secondo le indicazioni dell'associazione settoriale Swisscable, in Svizzera sono 1,1 milioni le economie domestiche che fruiscono dell'offerta digitale. Da inizio 2011, l'utilizzo digitale è passato da 27 a 36 per cento. Gli specialisti del settore prevedono che nel 2014 il tasso di penetrazione della modalità digitale oltrepasserà l'80 per cento sulle reti via cavo. Complessivamente, il 65 per cento delle economie domestiche che possiedono una televisione dispone già oggi di un'offerta digitale (incl. IPTV, ricezione satellitare e terrestre, web TV). D'altra parte, a fine 2011 erano in circolazione ancora circa 675 000 televisori a tubo catodico. Stando alle previsioni ogni anno vengono smaltiti da 200 000 a 300 000 di questi apparecchi, per essere rimpiazzati da TV digitali a schermo piatto.

## **Allegato 2 N. 1 (Principi generali sulla diffusione)**

L'allegato 2 N. 1 stabilisce i "principi generali sulla diffusione" suscettibili di provocare malintesi. Il problema è apparso in occasione di una procedura di vigilanza nel quadro della quale si trattava di decidere a chi attribuire i costi delle misure prese da un fornitore di servizi di telecomunicazione per non oltrepassare i limiti della zona di copertura di un emittente di programmi televisivi. Se dall'interpretazione dell'articolo 59 LRTV risulta che questi costi sono a carico del fornitore di servizi di telecomunicazione, alla lettura dei *capoversi* 2 e 3 dell'allegato 2, numero 1, si potrebbe tuttavia giungere alla conclusione inversa. Allo scopo di eliminare questo malinteso e chiarire la situazione giuridica, i due capoversi sono stati abrogati senza essere sostituiti.